

CCCLVIII.

SEDUTA DI SABATO 26 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Congedi:		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	13879	PRESIDENTE	13899
Commemorazione dell'onorevole Giuseppe Sapienza:		CREMASCHI OLINDO	13901
BIANCHI BIANCA	13879		
CAVALLARI	13880	La seduta comincia alle 9.30.	
SPATARO	13880	CORTESE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (<i>È approvato</i>).	
SAMPIETRO GIOVANNI	13880	Congedi.	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	13880	PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bontade Margherita, Cappugi e Saggin.	
PRESIDENTE	13880	(<i>I congedi sono concessi</i>).	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Commemorazione dell'onorevole Giuseppe Sapienza.	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	13880	BIANCHI BIANCA. Chiedo di parlare.	
PRESIDENTE	13880	PRESIDENTE. Ne ha facoltà.	
SAMPIETRO GIOVANNI	13880, 13897	BIANCHI BIANCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi incombe il doloroso compito di ricordare qui la scomparsa dell'onorevole Giuseppe Sapienza, nostro compagno, deputato alla Costituente e deputato al parlamento siciliano per la circoscrizione di Catania. Era un uomo politico ricco di fede e di entusiasmo, come sa essere la gente semplice della sua terra buona e generosa, e questa fede egli tramutava non in concetti difficili o in teorie aride e fredde, ma in azioni sempre fresche di coraggio e di operosità. La fede che lo legava alla elevazione morale e materiale della classe lavoratrice lo portò ben presto ad essere militante devoto e fedele della causa socialista.	
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	13880, 13886, 13896, 13897		
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	13880		
MONTICELLI	13881		
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	13883		
TOZZI CONDIVI	13888		
ZANFAGNINI	13889		
CAVALLARI	13891		
CREMASCHI OLINDO	13893		
MICELI	13893		
COPPI ALESSANDRO	13898		
CAPPI	13899		
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):			
PRESIDENTE	13899		
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):			
PRESIDENTE	13899		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Egli fu sempre primo nella lotta, sempre umile, senza chiedere niente, sempre fiducioso di poter vedere arridere la vittoria alla causa per cui credeva. E questo sereno ottimismo, io credo, fu dato da quel cuore di fanciullone che egli possedeva in sé, sempre acceso dalla passione, sempre pronto a approfondire questo dono ad altri, a moltiplicarlo per mille e mille volte.

La scomparsa di Giuseppe Sapienza è un lutto per il socialismo italiano, è un lutto per gli uomini di cuore che credono in una fede, in una vita libera e giusta, che superi i confini e le distanze e ci restituisca alfine fratelli.

Il suo ricordo rimarrà sempre in noi a sostenerci nella devozione all'idea, nel coraggio dell'azione, ed a insegnarci quale potenza e quale forza abbia l'essere umili e buoni.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il gruppo comunista si associa al cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Giuseppe Sapienza.

SPATARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO. A nome del gruppo democratico cristiano, dichiaro che ci associamo alle parole nobili pronunziate dalla onorevole Bianchi in ricordo dell'onorevole Sapienza e presentiamo anche le nostre condoglianze al partito socialista dei lavoratori italiani.

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il gruppo del partito socialista italiano si associa al cordoglio per la morte dell'onorevole Sapienza.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del Governo mi associo al compianto per la morte dell'onorevole Sapienza, già nostro valoroso collega alla Costituente.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera si associa all'espressioni di cordoglio per la morte dell'onorevole Giuseppe Sapienza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, ieri è stato discusso e approvato l'articolo 2 del disegno di legge e sono stati svolti e votati alcuni emendamenti aggiuntivi.

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Ducci, Paolucci, Giavi, Zanfagnini, Bensi, Ferrandi, Ghislandi, Bonfantini, Capalozza e Basso hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-III:

« Nel caso in cui il concedente non fornisca i fondi necessari per la coltivazione del podere, secondo le norme del contratto, il concessionario potrà chiedere di continuare in proprio la coltivazione di esso, pagando l'equo canone alla proprietà ».

L'onorevole Sampietro ha facoltà di svolgerlo.

SAMPIETRO GIOVANNI. Onorevole Presidente, il relatore Germani mi ha fatto osservare che si tratta di materia riguardante la mezzadria e che dovremo trattare questo argomento nel capitolo particolare della mezzadria. Io l'ho proposto qui per la ragione che, come si contempla la « giusta causa » per i concessionari, bisogna contemplare pure una specie di « giusta causa » per la proprietà. Io comunque non ho difficoltà a rimandare la discussione del mio emendamento a quando sarà preso in esame il titolo della mezzadria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Siamo d'accordo che, trattandosi di un argomento che riguarda la mezzadria, è bene trattarlo quando si discuterà della mezzadria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo anche io che la trattazione di questo argomento trovi la sede più opportuna nel titolo, più specifico, della mezzadria, riguardando solo quel tipo di contratto.

PRESIDENTE. Sta bene. L'esame dell'emendamento rimane allora rinviato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Sino all'entrata in vigore delle norme di riforma fondiaria, in tema di miglioramenti, valgono le seguenti disposizioni:

a) in caso di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione il concedente è tenuto a investire annualmente nel fondo, in opere di miglioramento, una quota pari al 4

per cento del prodotto lordo vendibile, di cui l'1 per cento destinabile all'aggiornamento delle attrezzature;

b) in caso di affitto, il locatore è tenuto ad investire annualmente nel fondo in opere di miglioramento una quota pari al 15 per cento del canone.

« Tale ammontare può essere elevato fino a una misura pari alla sua metà, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, se si tratti di aziende a coltura estensiva o prive di case di abitazione per i coloni o i salariati fissi, ovvero dotate di case insufficienti.

« Le dette quote non sono dovute nel caso del concedente di un solo podere o del locatore di un solo fondo a coltivatore diretto.

« Le opere di miglioramento dovranno essere eseguite a preferenza tra quelle indicate negli elenchi compilati dagli Ispettori compartimentali dell'agricoltura, sentite le categorie interessate e con priorità alle opere per miglioramento delle abitazioni coloniche.

« Nel caso di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione il mezzadro, affittuario, colono o partecipante, può surrogarsi al concedente o locatore inadempiente agli obblighi di cui al presente articolo, decorsi sei mesi dalla fine dell'annata agraria, e previa intimazione all'altra parte.

« Il presente articolo non si applica nei casi di fondi inclusi in comprensori di bonifica, per i quali sia stato imposto un piano di trasformazione obbligatorio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il titolare dell'impresa agraria è tenuto ad investire annualmente nell'azienda in opere di miglioramento, nei limiti della convenienza economica, una quota pari al 4 per cento del prodotto lordo vendibile, detratta la imposta fondiaria, di cui l'1 per cento può essere destinato all'aggiornamento delle attrezzature.

« Tale quota è ridotta alla metà nel caso che il concedente sia piccolo proprietario, considerandosi tale quello il cui reddito nominale riferito al tempo della revisione generale degli estimi di cui al regio decreto-legge 1939, n. 589, non superi le lire 10.000 nelle zone in cui vi è il vecchio catasto e lire 20.000 nelle zone in cui vige il nuovo catasto ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MONTICELLI. L'emendamento ha lo scopo di definire la categoria dei piccoli proprietari. Il primo comma non è sostanzialmente difforme da quello del testo della Commissione. Io ho voluto soltanto aggiungere la frase: « nei limiti della convenienza economica », perché ritengo che in alcuni casi può non essere economicamente conveniente investire il 4 per cento del prodotto in opere di miglioramento. È vero che, nel caso di proprietari assenteisti che non investono capitali e che non seguono la coltivazione delle loro terre, la norma è opportuna e operante per deciderli ad un mutamento nel loro atteggiamento di fronte all'impresa agricola; ma nel caso, invece, di proprietari che partecipano attivamente e personalmente al fenomeno produttivo, la norma può subire delle limitazioni di convenienza economica a seconda che i lavori di miglioramento vengano eseguiti in una sola annata e talvolta per un importo anche maggiore del 4 per cento.

Ho poi aggiunto, a proposito dell'uno per cento del prodotto destinabile all'aggiornamento delle attrezzature, la formula « può essere », perché io ritengo che vi possano essere dei casi in cui il concedente, che abbia acquistato fin dal primo anno tutta l'attrezzatura agricola, preferisca nel secondo o terzo anno investire tutto il 4 per cento senza che sia necessario fare la detrazione dell'1 per cento per le attrezzature che non hanno necessità di essere rimodernate.

Viceversa, il secondo capoverso investe una questione di principio, sulla quale io mi permetto di richiamare tutta la vigilante attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione. Noi abbiamo parlato spesso, in occasione di questa legge e in altri disegni di legge, di piccoli proprietari e di piccola proprietà; ma non siamo mai riusciti, tuttavia, a definire che cosa s'intenda per piccolo proprietario e per piccola proprietà. Eppure, la necessità di arrivare a questa definizione è stata avvertita dallo stesso onorevole ministro, quando, nel testo primitivo della legge approvato dal Consiglio dei ministri, riduceva la quota dei miglioramenti alla metà, nel caso in cui l'imprenditore fosse piccolo proprietario, aggiungendo: « a termini dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1946, numero 31 ».

Anche i colleghi dell'estrema sinistra hanno avvertito la necessità di dover arrivare ad una definizione di piccolo proprietario, e, con l'emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli ed altri, si propone che la qualifica di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

piccolo proprietario venga determinata per zone dalle assemblee regionali; e, in attesa che avvenga tale determinazione, si propone che siano considerati piccoli proprietari coloro che hanno 10 ettari in località di altezza inferiore ai 400 metri, e 20 ettari in località di altezza superiore.

Che cosa deve intendersi per piccolo proprietario? A me sembra che il sistema indicato dall'onorevole ministro non sia convincente, perché il numero delle unità lavorative può variare a seconda della formazione della famiglia colonica. Vi possono essere famiglie numerose che coltivino un piccolo podere, così come vi sono poderi di 60 e 100 ettari che viceversa sono coltivati da famiglie coloniche composte di pochissimi elementi.

Quindi, secondo me, il criterio della legge numero 31 non è seguibile. Ma neanche il criterio indicato dai colleghi dell'estrema sinistra, cioè dell'estensione dei terreni pura e semplice, perché, secondo me, è un criterio empirico, che è stato già rigettato da varie commissioni arbitrali, quando si è trattato di arrivare ad una definizione in proposito.

Io credo che dovremo essere tutti d'accordo che non sia possibile paragonare i terreni della riviera ligure o quelli della Lucchesia con le crete senesi o con le pietraie dell'Argentario. Dieci ettari di terreno coltivati ad ortaggi sono certamente una proprietà molto più importante e consistente di 50 ettari di media o di alta montagna, dove malgrado i sacrifici lavorativi che fanno quotidianamente i nostri mezzadri, e quelli finanziari che fanno i proprietari, si arriva sempre ad una situazione per cui i mezzadri non possono ritrarre il grano sufficiente per sfamare la propria famiglia colonica ed i proprietari non riescono neanche a ritrarne quel tanto che sia necessario per pagare le imposte. Occorre quindi, onorevoli colleghi, secondo me, arrivare ad un'altra definizione, cioè seguire un altro criterio: quello del reddito imponibile catastale. Nel 1939 si provvide alla revisione generale degli estimi dei terreni, con decreto 4 aprile 1939, n. 589.

Ho proposto di fare riferimento a questo periodo e di stabilire che piccolo proprietario è colui il cui reddito dominicale non superi le 10 mila lire. Io so che il ministro ha delle perplessità nell'accettare la mia formula nella cifra da me indicata. Mi permetto di fare un piccolo calcolo, per convincerlo che 10.000 lire di reddito significano ben piccola cosa. Nel 1948 il reddito dei terreni fu stabilito moltiplicando per 12 quello che era il reddito catastale del 1939. Quindi un reddito

catastale di 10.000 lire nel 1939 ha corrisposto l'anno scorso ad un reddito catastale di 120.000 lire. Ora non mi sembra sia eccessivo un reddito di 120.000 lire, se noi diamo uno sguardo al disegno di legge presentato dal ministro Vanoni sulle norme di perequazione tributaria che è oggi all'esame del Senato.

In questo disegno di legge è previsto l'esonero dall'obbligo della dichiarazione per i redditi dei terreni fino a raggiungere la somma di 240.000 lire. Non solo, ma è prevista l'esenzione mobiliare per coloro che hanno un reddito di lavoro o misto non superiore alle 120.000 lire. Ed ancora rilevo che, agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, il reddito così accertato di 120.000 lire fu capitalizzato con quel rapporto variante da 4 a 5 che fu stabilito in apposita tabella; per l'Italia centrale il coefficiente fu il 4,50 per cento.

Quindi il valore capitale nel 1948 di 120.000 lire corrisponde ad un patrimonio che oscilla dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni. Mi sembra pertanto che i patrimoni fondiari che non arrivano ai 3 milioni, poiché sono stati esclusi dall'imposta straordinaria, possono ben costituire quei patrimoni che devono essere definiti piccola proprietà.

In ogni modo, sono pronto a trovare con l'onorevole ministro e con la Commissione un punto di accordo, pur di arrivare a quella definizione di piccolo proprietario che a me, anche quale rappresentante nazionale di questa categoria, interessa, soprattutto perché io sono convinto che la piccola proprietà, così delimitata e definita, corrisponde a quella azienda agricola a tipo ed a carattere eminentemente familiare, che si è resa, specialmente negli ultimi tempi, così benemerita per la prosperità sia sociale che economica del nostro popolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone propongono di sostituire l'articolo 3 del disegno di legge coi seguenti altri articoli:

ART. 3.

« Il proprietario terriero non diretto coltivatore ha l'obbligo di investire annualmente in opere di miglioria a beneficio del fondo una somma non inferiore al dieci per cento della produzione lorda vendibile conseguita nel fondo medesimo nell'annata agraria precedente.

ART. 3-II.

« Dall'obbligo di miglioria sono esclusi i proprietari di terre affittate e i piccoli proprietari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

« Agli effetti della presente legge la qualifica di piccolo proprietario è determinata per zone dall'Assemblea regionale. Sino a quando detta determinazione non avrà luogo, dall'obbligo di miglioria si intendono esclusi i proprietari e comproprietari di terre che complessivamente non superino i dieci ettari di estensione se poste ad un'altitudine non superiore ai 400 metri, o i venti ettari se poste ad una altitudine superiore.

ART. 3-III.

« Entro un mese dall'inizio di ciascuna annata agraria, i proprietari soggetti all'obbligo di miglioria debbono depositare presso il Comune ove il fondo è situato:

a) il progetto, firmato da un tecnico, delle opere di miglioria da eseguire nel corso dell'annata agraria medesima;

b) la dimostrazione giurata dell'ammontare della produzione lorda vendibile conseguita nel fondo, a norma dell'articolo 3.

« Le somme investite in eccedenza della quota di cui all'articolo 3 sono portate in diminuzione dell'importo da investire nelle annate agrarie successive.

« Le opere di miglioria eseguite a norma dell'articolo 3 non sono ammesse a contributo statale.

ART. 3-IV.

« In caso di inadempienza, totale o parziale, del proprietario di fondi condotti con contratti parziari comunque denominati, l'altro contraente può sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di miglioria, con diritto a rimborso garantito da privilegio sulla quota di prodotto di spettanza del proprietario.

« In caso di inadempienza, totale o parziale, del proprietario del fondo condotto con salariati e compartecipanti, la somma da investire a norma dell'articolo 3, accertata dal Comune e da questo comunicata all'esattore delle imposte che provvede a esigerla con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, viene dal comune impiegata per l'esecuzione delle opere di miglioria.

ART. 3-v.

« Il disposto del precedente articolo si applica anche nel caso di inadempienza del proprietario di fondi condotti con contratti parziari, qualora l'altro contraente non si sia sostituito al proprietario stesso nella esecuzione delle opere di miglioria ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere congiuntamente questi emendamenti.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Prima di accingermi ad illustrare gli emendamenti sostitutivi all'articolo 3, che noi proponiamo, credo sia necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale, poiché i colleghi avranno certamente avvertito che ci troviamo di fronte ad uno dei punti fondamentali della legge che discutiamo: si tratta della imposizione di un obbligo generale di miglioramento, di carattere permanente, che, a nostro avviso e ad avviso, a quanto sembra, dell'onorevole ministro — che propose la prima stesura del disegno di legge, poi modificato dalla Commissione — dovrebbe gravare su tutta la proprietà fondiaria.

Si tratta di una prima applicazione del principio sancito all'articolo 42 della Costituzione, dove appunto si dice che la legge può imporre limiti alla proprietà, per assicurarne la funzione sociale. Questo articolo 3 dovrebbe assolvere a questo fine fondamentale indicato dalla Costituzione.

È necessario premettere questo ed anche sottolineare i fini di interesse generale, a cui questo articolo deve rispondere, per renderci conto della opportunità di innovare il testo della Commissione.

Evidentemente, quando si propone di introdurre questo obbligo generale di migliorie su tutte le proprietà fondiarie, si vuole conseguire un duplice fine: un fine economico e un fine sociale. Il fine economico è quello di consentire l'incremento permanente della produzione agricola: si intende, cioè, stabilire il principio che il proprietario di terre non può abusare del suo diritto, fino al punto di trascurare la terra che è in suo possesso, ma che ha il dovere permanente di migliorarne le condizioni di produttività, al fine generale di elevare la produzione del paese.

V'è anche un fine di carattere sociale, che è anzi quello che ha maggiormente stimolato la introduzione nel disegno di legge di questa norma; ed è il fine, così evidente, specialmente nell'attuale momento di disoccupazione e di disagio generale, di assicurare il massimo possibile di occupazione nell'agricoltura, sempre però in relazione al fine produttivo, che non viene sminuito da questa esigenza, ma anzi viene da essa rafforzato.

In verità il concetto ispiratore del progetto governativo era di imporre l'obbligo di miglioria su tutte le proprietà, comunque esse fossero condotte. Questo concetto veniva confermato in modo preciso nella relazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

del ministro Segni alla prima stesura del disegno di legge, che poi veniva modificato in sede di Consiglio dei ministri: « Si è ritenuto che questa fosse la sede più naturale a queste nuove norme, data la connessione economica dell'obbligo con talune forme di contratti agrari ». Cioè, si riteneva giusto che anche in sede di riforma dei contratti agrari venisse introdotto questo obbligo, che gravasse sul proprietario, non in quanto contraente, ma in quanto tale.

A questa impostazione, che sostanzialmente noi condividiamo, si è contrapposto il parere della maggioranza della Commissione, la quale ha ritenuto che non si possa in questa sede imporre un obbligo che gravi sulla proprietà in quanto tale, e che invece si possa soltanto imporre un obbligo alla proprietà in quanto contraente.

Da questa premessa la maggioranza della Commissione ha tratto la formulazione dell'articolo 3, quale oggi ci è presentato.

Secondo l'articolo 3, soltanto i proprietari che concedono i loro fondi a mezzadria, a colonia parziaria e a compartecipazione, e inoltre il proprietario che affitta, avrebbero quest'obbligo; ne sarebbero invece esclusi i proprietari che conducono a salariati e braccianti, cioè i tipici proprietari capitalisti. Accettando la formulazione della maggioranza, che è in contrasto in questo caso con la formulazione dell'onorevole ministro proponente, arriveremo a questo assurdo, che nelle aziende condotte da un affittuario e non dal proprietario, entrerebbe in vigore l'obbligo delle migliorie, mentre nelle aziende condotte dal proprietario con gestione capitalistica, quest'obbligo non avrebbe vigore, generando così una disparità di situazioni veramente inammissibile. Accadrebbe, ad esempio, nella provincia di Cremona, che è la provincia che ha una coltura agricola tipicamente capitalistica, che nelle aziende che il proprietario dà in affitto, l'affittuario dovrebbe fare la miglioria, salvo poi a farle pagare al proprietario. Invece, nelle aziende condotte direttamente dal proprietario, quest'obbligo di miglioria non esisterebbe. Sono evidenti le gravi difficoltà che deriverebbero da una norma siffatta. Difficoltà che la maggioranza della Commissione ha visto, ma che ha ritenuto di ovviare per quelle ragioni di sistematica e di armonia, cui troppo spesso fa riferimento il presidente della Commissione.

Ebbene, non voglio disprezzare queste esigenze di armonia e di sistematica, ma è evidente che la legge che stiamo discu-

tendo, ha un fine eminentemente sociale. Qui, le questioni di armonia e di sistematica devono cedere il passo dinanzi alle esigenze sociali, che sono la base di questa proposta di legge. Sarebbe veramente strano che noi ci fermassimo di fronte a queste considerazioni formali! D'altra parte vi è da osservare che questa norma, è una norma che ha natura pubblicistica; del resto tutta la legge ha carattere pubblicistico, perchè è ispirata a fini di interesse generale, e aggiungo che, se vi è una norma particolarmente pubblicistica, questa è proprio la norma dell'articolo 3, che in ossequio alla Costituzione impone l'obbligo dei miglioramenti.

E allora come possiamo noi, se teniamo conto del carattere pubblicistico di questa norma, sostenere quello che sostiene la relazione di maggioranza, che una norma di questo genere può intervenire soltanto nei contratti fra proprietario e concessionario, ma non può colpire la proprietà in quanto tale? Non possiamo peraltro dimenticare che questo articolo 3 non è altro che il risultato di lotte gravissime che si sono combattute nelle campagne da 4 anni a questa parte dai mezzadri e dai braccianti, per sollecitare l'incremento della produzione, e per risolvere nel tempo stesso il problema della disoccupazione.

Non dimentichiamo che questo quattro per cento non è che la codificazione a titolo permanente di quel famoso quattro per cento che già troviamo nelle leggi che riguardano la mezzadria, sia nel lodo De Gasperi, sia nella legge di tregua. Esso risponde cioè ad esigenze nate ed imposte dalla lotta, esigenze che lo stesso Governo ha dovuto riconoscere legittime, se è vero che ha dovuto accogliere questa istanza nella legge che viene proposta.

Non possiamo dimenticare che, se noi accettassimo la formulazione della maggioranza della Commissione, noi escluderemmo dai vantaggi di questa legge proprio la categoria dei braccianti a cui principalmente è rivolto l'obbligo di miglioria.

Un unico articolo esiste in tutto il progetto di legge che va a vantaggio della categoria più diseredata dei lavoratori della terra, e questo è l'articolo 3. Se noi svuotiamo di contenuto anche questo articolo 3, evidentemente facciamo una legge ingiusta. Non dimentichiamo che l'istanza di un obbligo generale di miglioria imposto a tutta la proprietà fondiaria fu uno dei motivi fondamentali che i braccianti agitarono in occasione del grande sciopero del 1947; non dimentichiamo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

che questo sciopero agrario, dopo parecchie settimane di lotta acuta, si concluse con un accordo firmato a Roma il 20 settembre 1947, accordo sottoscritto dall'onorevole Fanfani, ministro del lavoro. In questo accordo si diceva esplicitamente che il Governo si impegnava a proporre una legge che imponesse l'obbligo di miglìoria a tutte le aziende capitalistiche, in modo tale da contribuire, assieme al meccanismo dell'imponibile, ad attenuare la disoccupazione bracciantile.

Tutti sanno che questo impegno che il Governo assunse il 20 settembre 1947 non fu mai mantenuto, tant'è vero che nel 1949 questa istanza fu riproposta di nuovo nello sciopero nazionale dei braccianti di questa primavera.

Orbene, è possibile mai che oggi ci accingiamo a legiferare in modo permanente in questa materia senza tener conto di una delle istanze fondamentali che furono proposte nel corso della più grande lotta che sia stata combattuta dagli operai italiani dalla liberazione in poi, istanza proposta e sostenuta attraverso lotte cruenti quali sono state quelle che hanno commosso il paese per 35 giorni, e che, come è stato ripetutamente ricordato in quest'aula, tanto sangue e tanti sacrifici sono costate?

Durante le trattative intercorse per lo sciopero nazionale dei braccianti nel giugno scorso, il Governo, ripetutamente, nelle persone del ministro del lavoro e del ministro dell'agricoltura, si impegnò, una volta che fosse venuto in discussione dinanzi alla Camera l'articolo 3 della presente legge, ad appoggiare l'estensione di quest'obbligo generale di miglìoria a tutte le aziende capitalistiche.

È venuto il momento, io credo, che il Governo, una volta tanto, adempia ai suoi impegni, che non sono generici, ma che sono stati assunti dinanzi al paese in una occasione estremamente grave, impegni ribaditi anche di recente personalmente dal ministro, quando noi, in commissione, ci recammo da lui come rappresentanti della Confederterra e dei contadini.

Premesso questo, passerò ad illustrare brevemente i nostri emendamenti, che non sono altro che la divisione in più articoli dell'unico articolo che noi avevamo formulato nel progetto che presentammo al Senato e che, per una serie di circostanze, è diventato qui controprogetto.

In un primo articolo noi affermiamo che l'obbligo di miglìoria spetta a tutti i proprietari terrieri che non siano coltivatori diretti.

La nostra posizione è molto più coerente della vostra poiché noi vogliamo l'esclusione assoluta da quest'obbligo dei coltivatori diretti per la stessa ragione per cui noi vogliamo che l'imponibile di mano d'opera non debba essere applicata ai coltivatori diretti. Per coltivatore diretto noi intendiamo l'effettivo coltivatore diretto, e non condividiamo il concetto che ne ha l'onorevole Bonomi, per cui basta che un contadino impieghi un terzo della mano d'opera necessaria per il fondo perché sia un coltivatore diretto. Ad ogni modo, lasciando da parte per il momento la questione della definizione di coltivatore diretto, noi diciamo che l'obbligo di miglìoria deve competere esclusivamente ai proprietari che non sono coltivatori diretti. Noi sappiamo quali sono le condizioni dei coltivatori diretti in questo momento, specialmente in conseguenza della crisi dei prezzi, della crisi dell'esportazione e della pressione fiscale, e riteniamo perciò sommamente ingiusto imporre questo obbligo anche ad essi.

Col nostro emendamento noi proponiamo che la misura dell'obbligo di investimento annuale in opere di miglìoria sia superiore a quella che il Governo e la maggioranza vorrebbero stabilire, in quanto il quattro per cento sul prodotto lordo vendibile non ci sembra affatto sufficiente, tanto più che noi concepiamo queste miglìorie come miglìorie da eseguirsi non tanto o soltanto nel fondo, quanto anche e piuttosto a beneficio del fondo, opere cioè di interesse generale, quali ad esempio il riattamento delle strade campestri, ecc.

D'altronde, che questa misura non sia eccessiva, sta a dimostrarlo il fatto che gli stessi capitalisti, gli stessi agrari si sono dichiarati favorevoli a questa parziale devoluzione della loro rendita fondiaria. Io ho qui infatti un opuscolo pubblicato dalla Confida di Macerata, in cui, dopo aver criticato tutto il nostro progetto, dopo aver affermato che esso è eversivo e sovvertitore, si dice che in esso tutto è da rigettarsi, all'infuori della proposta secondo la quale è fatto obbligo al proprietario di investire nei suoi fondi una parte della sua rendita nella misura del 10 per cento del prodotto lordo vendibile.

In Italia la rendita fondiaria è ormai elevata; essa è più elevata che in qualunque altro paese del mondo. Il reddito fondiario annuo si aggira intorno ai 700 miliardi. Dedotti i 200 miliardi di imposte che gli agricoltori dicono di pagare, resta pur sempre un reddito fondiario netto di 500 miliardi!

Ora, a me pare che da questa enorme cifra sia ben possibile distrarre il 10 per cento,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

ossia quei 50 miliardi che debbono essere impiegati in opere di miglìoria agraria.

L'articolo secondo del nostro emendamento dispone che dall'obbligo di miglìoria sono esclusi i proprietari di terre affittate e i piccoli proprietari. E questa non è che una ulteriore conferma del principio che noi abbiamo già espresso nell'articolo 3; noi vogliamo cioè esclusi dall'obbligo di miglìoria non solo i proprietari che coltivano direttamente, ma anche i piccoli proprietari che non coltivano.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. E perché poi i piccoli proprietari debbono essere esclusi? Non deve essere potenziata anche la produzione di quelle terre, come delle altre?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo consapevoli, onorevole Germani, delle condizioni di estremo disagio in cui si trova la piccola proprietà e non solo quella che direttamente coltiva, ma anche la piccola proprietà che non coltiva.

FINA. E la sorte del fittavolo di questo piccolo proprietario? Mi dica qual'è. È cattiva.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Siamo d'accordo. Ma non è che io difenda la piccola proprietà borghese contro gli affittuari, perché sostengo invece che l'equo canone debba valere anche per la piccola proprietà. Quindi lei, onorevole Fina, dice una cosa giusta, e cioè che la legge dell'equo affitto, le norme dell'equo canone devono valere anche in questi casi. Ma io mi riferisco alle miglìorie. Questo obbligo si basa sul fatto di avere delle disponibilità sulla rendita. Ora, evidentemente, la piccola borghesia non ha quelle disponibilità che altri invece hanno. Comunque, su questo potremo discutere. Ma noi siamo per il principio di escludere del tutto la piccola proprietà.

Piuttosto un chiarimento bisogna dare circa la esclusione che facciamo per i proprietari di terre affittate e che potrebbe sembrare strana. Qualcuno dirà: come, voi volete escludere dall'obbligo di miglìoria proprio i proprietari di terre affittate, cioè quei famosi Berlingieri, ecc.! La verità è che nel nostro controprogetto questo problema è pienamente risolto. In esso infatti si afferma che gli affittuari hanno il diritto di eseguire ogni più opportuna miglìoria e di farsi rimborsare per intero le miglìorie eseguite. Evidentemente se noi attribuiamo all'affittuario il diritto di eseguire le miglìorie e farsele rimborsare dal proprietario che affitta, è necessario imporle anche al proprietario che conduce

direttamente. Nella vostra formulazione vi è una contraddizione dalla quale voi stessi avete mostrato di non sapere come districarvi, perché voi, imponendo un obbligo al proprietario di terre affittate, date al proprietario il diritto di intervenire a fare le miglìorie nei fondi di cui essi non hanno né la gestione, né il possesso, e venite quindi a ledere quella autonomia dell'impresa che è caratteristica dell'affitto. Comunque, noi abbiamo escluso i proprietari di terre affittate non già perché riteniamo che costoro non siano i proprietari che bisogna maggiormente colpire, ma perché riteniamo che sia più semplice, più spedito autorizzare l'affittuario a compiere le miglìorie e, poi, a farsele rimborsare per intero dal proprietario del fondo.

Circa i limiti della piccola proprietà, noi accenniamo a delle soluzioni che a noi sembrano molto pratiche, ma che potremo anche discutere. Noi diciamo che ai fini di una maggiore speditezza, fino a quando le assemblee regionali non avranno determinato zona per zona — e credo che sia la cosa più concreta — quali siano da definirsi piccole proprietà, si adotti il criterio empirico che abbiamo indicato nella lettera a). L'onorevole Monticelli ed altri fanno rilevare che il criterio basato sulla superficie è sempre empirico. Siamo consapevoli di questo; d'altro canto bisogna pure che troviamo una soluzione. Se adottando questo criterio empirico ci accadrà di escludere anche qualcuno che potrebbe fare le miglìorie, ebbene sarà sempre un male molto minore di quello di colpire la generalità dei piccoli proprietari.

Proponiamo di escludere i proprietari fino a 10 ettari in pianura e fino a 20 ettari in montagna.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Anche i dieci ettari di agrumeto?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Evidentemente questo non è giusto. D'altra parte, quando si fissano dei criteri che devono essere spediti è inevitabile che si dia luogo a qualche disparità. Quello che soprattutto ci interessa è di non imporre ulteriori oneri alla piccola proprietà, che la vostra politica sta massacrando.

Vi sono poi delle articolazioni che mirano a rendere effettivo l'obbligo di cui all'articolo 3.

Questo obbligo nel settore mezzadrile già esiste, ma non si attua. La legge che impone l'investimento del 4 per cento nelle aziende mezzadrili esiste già da 3 anni, ma tutti sappiamo che per riuscire ad esigerne l'applicazione ci sono volute e ci vogliono delle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

dure lotte. Questo accade perché nella legge non è indicata alcuna procedura per garantire l'obbligatorietà di questo 4 per cento. Noi abbiamo perciò voluto nel nostro emendamento inserire un sistema che certamente non sarà perfetto, ma che rende effettivo questo obbligo.

Vi è prevista tutta una serie di atti da compiere. Il proprietario, ogni anno deve presentare il progetto delle migliorie. Questo progetto deve essere firmato da un tecnico — e questo mi pare un particolare importante — perché vogliamo che in queste migliorie intervengano i tecnici e cioè che le migliorie siano eseguite con metodo razionale. Il progetto viene depositato in comune dallo stesso proprietario, il quale è tenuto a dimostrare con giuramento l'ammontare della produzione lorda vendibile conseguita sul fondo. Evidentemente ci potranno essere dei proprietari che non esiteranno a compiere dei giuramenti falsi, ma, a nostro modo di vedere, questo era il sistema meno imperfetto di tutti: d'altronde i proprietari che non dichiareranno il vero incorreranno in tutte le conseguenze penali che la legge commina. Ad ogni modo, anche su questo punto si potrà discutere, e tanto meglio se si troverà un sistema migliore. Prevediamo inoltre che, se un proprietario vuole compiere delle migliorie, vuole costruire, ad esempio, una casa colonica tale che superi per il suo importo l'ammontare del 10 per cento, può senz'altro farlo ed ottenere che quello che in un anno ha speso in più sia computato nelle annate successive. Altrimenti voi capite che con la modesta somma ricavabile dal 10 per cento il proprietario non potrebbe fare le migliorie che egli desidera fare oppure — per riprendere l'esempio accennato — dovrebbe limitarsi o costruire una mezza casa o un quarto di casa. Questo principio che noi abbiamo inserito nel nostro emendamento risponde alla necessità sociale che la legge stimoli il compimento delle migliorie e non scoraggi, al contrario, il proprietario che le vuole eseguire.

Infine il terzo comma del nostro emendamento sostitutivo dice: « Le opere di miglioramento eseguite a norma dell'articolo 3 non sono ammesse al contributo statale ». Mi pare ovvio: non trattandosi di opere pubbliche, sarebbe molto strano che lo Stato erogasse dei sussidi. L'obbligo stabilito per i proprietari sarebbe praticamente eluso se lo Stato da parte sua avesse l'obbligo di contribuire con dei sussidi.

Altro punto che noi abbiamo previsto è quello di stabilire una sanzione per gli ina-

dempienti. Se questo non avessimo fatto, avremmo, evidentemente, stabilito una legge imperfetta, priva di efficacia: non basta, infatti, imporre al proprietario di un fondo di compiere determinate opere di miglioria, ma bisogna dare alla norma una carattere di obbligatorietà provvedendola di una sanzione. Noi vogliamo, insomma, che queste migliorie si facciano ad ogni costo.

I casi, dunque, sono due: o si tratta di un fondo condotto con contratto parziario, o si tratta di un fondo condotto con salariati e compartecipanti. Nel primo caso noi desideriamo sia stabilito che « in caso di inadempienza, totale o parziale, ... l'altro contraente può sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere di miglioria, con diritto al rimborso garantito da privilegio sulla quota di prodotto di spettanza del proprietario ». Questo è un principio già accolto nella pratica. In molte province, dove i mezzadri hanno acquistato un elevato grado di coscienza sociale, queste migliorie vengono infatti compiute con questa procedura; se il proprietario non se ne occupa o addirittura non vuole farle, il mezzadro si sostituisce a lui e compie lui le migliorie, salvo poi farsele rimborsare all'atto della chiusura dei conti. Ripeto che questo si fa già nelle zone dove i mezzadri hanno acquistato una elevata coscienza: ma noi vogliamo che la norma diventi obbligatoria in tutte le regioni d'Italia.

Nel caso dei fondi condotti a salariati è evidente che, essendo il rapporto del bracciante con l'azienda del tutto precario, non possiamo adottare lo stesso criterio indicato per le aziende a mezzadria. In questo caso non sono i braccianti che si sostituiscono al proprietario, bensì il comune, che, accertato — sono già in suo possesso il piano dei miglioramenti e la dichiarazione giurata della somma del prodotto lordo vendibile — il valore della somma spendibile, la incamera, attraverso il meccanismo fiscale, e la impiega in opere di miglioramento fondiario.

Qui si delinea una nuova funzione del comune. Qualcuno ha detto: il comune non è un ente economico; ma noi osserviamo che i comuni, nella vita moderna vanno acquistando sempre maggiori iniziative economiche, e nulla di più legittimo che un comune rurale, nella inadempienza del proprietario, si assuma esso direttamente l'iniziativa delle opere. Non l'esecuzione delle opere, che sarà sempre affidata a cooperative o ad imprenditori, ma l'iniziativa delle opere assumerà il comune, agendo così come vero difensore del popolo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Un ultimo articolo prospetta il caso in cui il mezzadro non si sostituisca al proprietario inadempiente, e cioè le migliorie non le fa né il proprietario né il mezzadro. Anche in questo caso il comune ha il diritto di sostituirsi agli inadempienti. Nel caso cioè di aziende condotte a mezzadria ci sono due vie di uscita: o le migliorie le fa il mezzadro, oppure le fa il comune, con le stesse formalità indicate nell'articolo precedente.

Concludendo, a noi sembra che il complesso di articoli che abbiamo presentato possa risolvere in modo adeguato questo fondamentale problema dell'obbligo di miglìoria. Riteniamo soprattutto che queste nostre proposte siano più aderenti alle esigenze del paese di quelle che voi presentate. Quelle che voi presentate non accennano ad alcuna sanzione, a nessun meccanismo che permetta la sostituzione dell'imprenditore inadempiente. E, poi, v'è quella limitazione che vorrebbe escludere l'azienda capitalistiche condotte direttamente dal proprietario.

Ma per quanto concerne questa esclusione, noi siamo persuasi che, date le assicurazioni anche recenti del ministro, si riparerà a questa omissione, e nel testo che uscirà dalla nostra discussione sarà contenuto il principio che anche i proprietari conduttori siano tenuti a compiere opere di miglìoria nella stessa misura degli altri proprietari terrieri. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, alinea a), sostituire le parole: 4 per cento, con le altre: 10 per cento* ».

« *Sostituire il terzo comma col seguente:*

« *Le dette quote non sono dovute nel caso che il concedente sia proprietario complessivamente o di soli 10 ettari di terreno o di una estensione avente un reddito catastale non superiore alle lire 500 annue* ».

« *Sostituire gli ultimi due commi col seguente:*

« *Della sorveglianza sulla esecuzione delle migliorie sono incaricati gli Ispettori provinciali di agricoltura, i quali — nel caso di inadempienza — possono fare eseguire le migliorie stesse per conto ed a spese del concedente* ».

Ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

TOZZI CONDIVI. Questi emendamenti formano una parte organica da inserire nel-

l'emendamento proposto dall'onorevole Monticelli e in quelli proposti dall'onorevole Grifone ed altri, in quanto ci troviamo in una materia prettamente tecnica nella quale è necessario giungere, nei limiti del possibile, alla giustizia, senza violare, se non al minimo, i diritti altrui. L'interruzione dell'onorevole Fina ha infatti toccato un punto delicato di questo progetto di riforma.

È pacifico, sia per la proposta della commissione sia per gli interventi degli onorevoli Monticelli e Grifone, che è necessario adeguare questi emendamenti nei riguardi anche della situazione economica del proprietario.

Nel progetto della Commissione si arriva all'esclusione da quest'obbligo di miglìoria quando ci si trovi di fronte a proprietà piccolissime, composte da un podere, ma il progetto della commissione pecca di imprecisione e di indeterminatezza.

Il progetto Monticelli si avvicina meglio alla realtà, ma giunge a chiedere la riduzione delle migliorie alla metà nel caso che il concedente sia piccolo proprietario.

L'onorevole Grifone giunge ad escludere completamente l'obbligo delle migliorie per i piccoli proprietari, ma aumenta il canone delle migliorie per i grandi proprietari.

Nel mio primo punto io condivido il progetto Grifone, nel senso che chiedo che l'onere delle migliorie sia portato dal 4 al 10 per cento del prodotto, ma voglio coordinare questa mia proposta con quella Monticelli, nel senso che il 10 per cento sia fissato sul proprietario di una grande estensione di terra, e andrebbe inserita nella proposta Monticelli nel senso che coloro che hanno un reddito inferiore alle 10.000 lire di reddito dominicale del 1939, siano soggetti al pagamento della metà di questo 10 per cento; coloro che abbiano un'estensione inferiore ai 10 ettari o un reddito inferiore alle 5.000 lire annue, questi dovrebbero essere completamente esclusi dalle migliorie.

Ho voluto additare e il dato estensione e quello relativo al reddito alternativamente, in modo che si debba tener presente o l'estensione o il reddito. Questo criterio ho adottato per non premiare il proprietario, il quale potrebbe desiderare di non migliorare la produzione del suo terreno, e cioè che, avendo dieci ettari, non li sfrutti convenientemente, ed abbia un reddito inferiore. Questi non può aver diritto a un premio; di qui la mia alternativa: o l'estensione o il reddito.

Qualora questi tre emendamenti fossero coordinati, ci troveremmo ad avvicinarci al massimo possibile di giustizia. I timori del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

l'onorevole Fina rimarrebbero ancora inso-disfatti.

Ora, dinanzi a questa situazione, si presenta necessaria una integrazione, in quanto questa legge dovrà essere integrata con la riforma finanziaria e con la riforma della tassazione. Nel campo delle tassazioni si potrà perequare quello che è stato sperequato con questo progetto di legge.

Nella seconda parte del mio emendamento, mi sono occupato essenzialmente di quello che è lo spirito che dovrebbe esser portato in questa legge, e cioè di evitar cause, evitare dissidi, evitare contrasti, evitare che questo rapporto mezzadrile venga ad essere esasperato.

Il progetto della Commissione contempla genericamente l'obbligo per il quale debbono essere fatte queste migliorie e ordina che, nel caso queste migliorie non vengano fatte, il colono ha diritto a farle a proprie spese e di sua iniziativa. Questo principio, che è stato richiamato dal collega Grifone, non mi sembra giusto, non mi sembra equo. Nel caso di contrasto fra il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro è necessario ci sia un terzo, che sia estraneo, che sia equanime, che sia indifferente a questa questione, e questo terzo deve essere il tecnico che rappresenta il potere esecutivo nelle singole provincie, cioè l'ispettorato agrario. Perché deve intervenire il terzo? Perché è necessario che si accerti l'estensione ed il reddito del terreno, è necessario che si accerti se questo terreno è sottoposto a migliorie del 10 per cento, a migliorie del 5 per cento, o a nessuna miglioria, bisogna che si accerti se l'anno precedente siano stati fatti o no lavori superiori a quello che è l'importo del 10 per cento o del cinque per cento delle migliorie, ecc., ecc.

Chi è che accerta tutte queste cose?

Secondo: chi è che accerta le spese effettive necessarie per compiere quei lavori? Nel campo mezzadrile, molte volte i lavori vengono compiuti dallo stesso mezzadro, il quale è pagato a giornata lavorativa. Chi è che accerta il numero di queste giornate lavorative? Chi accerta il costo di quelle determinate piante, di quel determinato concime, di quel determinato materiale occorrente? Quindi, la presenza di questi organi provinciali, i quali, disseminati anche perifericamente, possano darci una certa sicurezza di imparzialità insieme ad una sicurezza tecnica, è assolutamente necessaria.

Ed allora, propongo di sostituire gli ultimi tre commi dell'articolo con i due commi da me proposti.

Attraverso questi tre emendamenti noi abbiamo un quadro esatto, preciso: obbligo delle migliorie, obbligo maggiore per coloro che hanno un reddito maggiore, obbligo minore per coloro che hanno un reddito minore, obbligo inesistente per coloro che hanno un reddito piccolissimo, necessità di eseguire queste migliorie sempre attraverso il controllo tecnico dell'ispettorato agrario.

Attraverso, poi, il regolamento potranno essere attribuite le potestà agli ispettorati agrari in proposito, e le modalità con le quali questi ispettorati agrari potranno fare eseguire queste migliorie.

Dovrà essere questa legge rispettata da tutti, da lavoratori e proprietari per il bene della produzione, per il bene di questa pacificazione, alla quale dobbiamo giungere fra lavoro e proprietà.

PRESIDENTE. L'onorevole Marconi ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alinea a), sostituire il testo attuale dalle parole: *pari al 4 per cento, sino a: attrezzature, col seguente: pari al 5 per cento fino a 30 ettari lavorativi, al 7 per cento fino a 50 ettari lavorativi, al 10 per cento oltre i 50 ettari. In montagna, oltre i 600 metri sul livello del mare i lavori di miglioria possono a sua richiesta essere eseguiti dal mezzadro.*

Maggiori quote impiegate in un'annata vengono detratte alle quote degli anni successivi ».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Zanfagnini ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alinea a), *sopprimere le parole: di cui l'1 per cento destinabile all'aggiornamento delle attrezzature* ».

« Al quarto comma, *aggiungere: e con impiego di mano d'opera estranea alla famiglia mezzadrile o al partecipante, colono o affittuario* ».

« Dopo il quinto comma *inserire il seguente:*

« Il credito del mezzadro, colono partecipante o affittuario, maggiorato degli interessi, è garantito da privilegio sulla quota di parte padronale dei riparti immediatamente successivi o sulle rate di canone immediatamente successive ».

Ha facoltà di svolgerli.

ZANFAGNINI. I miei emendamenti hanno carattere, per così dire, marginale, cioè

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

non incidono su quella che è la sostanza dell'articolo quale risulta dal testo della Commissione, ma si propongono di perfezionarne ulteriormente la dizione e il contenuto, mentre invece gli emendamenti che sono stati proposti da altre parti contengono delle modificazioni sostanziali al congegno di questo articolo dei miglioramenti. E posso anche riconoscere che queste modificazioni sostanziali si rendono necessarie, perché necessario è che, quando viene meno l'iniziativa del concedente o del locatore e ad essa non si surroga nemmeno l'iniziativa del mezzadro o dell'affittuario, subentri, per l'esecuzione dei miglioramenti, qualche altro organo che li esegua direttamente addebitandoli alla proprietà: organo che potrebbe essere per l'appunto il comune, o, meglio qualificato tecnicamente ancora, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I miei emendamenti sono, come ho detto, marginali al testo della Commissione. Sostanzialmente, questo articolo mi sembra abbia un torto, ed è quello di equiparare, agli effetti della quota da devolversi ai miglioramenti, aziende che possono avere un diverso grado di attrezzatura tecnica e produttiva.

L'articolo determina una quota fissa da devolvere ai miglioramenti, ma è ovvio che questa quota può essere, in certi casi, inferiore alla necessità del fondo e in certi casi eccessiva.

Se vi sono delle aziende perfettamente e modernamente attrezzate, come ve ne sono, mi sembra che anche il 4 per cento del prodotto lordo da devolvere a miglioramenti sia del tutto eccessivo e fuori luogo. Se vi sono, invece, aziende arretrate, questo 4 per cento può essere più o meno insufficiente. Ecco perché mi sembra che questo articolo abbia il torto fondamentale di equiparare fra loro aziende che possono avere un diverso grado di sviluppo produttivo.

A questa illogica equiparazione mi studio, con il primo emendamento, di porre qualche riparo, per esempio col non irrigidire oltre che la quota da devolversi a miglioramenti, anche la quota da devolversi all'aggiornamento delle attrezzature. Mi sembra che, fissare quest'ultima a priori nell'1 per cento, sia del tutto fuori luogo e del tutto illogico. Quest'1 per cento si potrebbe benissimo sopprimere lasciando maggiore elasticità nella rigidità, che già abbiamo introdotto, del 4 per cento. Può darsi che tutto il 4 per cento possa e debba essere impiegato nel rifornimento di scorte, invece che nelle attrezzature, o in altri generi di miglioramento.

Quindi, lasciamo almeno maggiore elasticità nell'ambito della quota rigida del 4 per cento. A questo criterio si ispira l'emendamento soppressivo per la parte del primo comma che dice: « di cui l'1 per cento può essere destinato all'aggiornamento delle attrezzature ». Lasciamo all'ispettorato provinciale dell'agricoltura la libertà di dire dove è meglio che venga usato questo 4 per cento. Questo è il criterio che mi ha ispirato.

Al quarto comma propongo di aggiungere (e la considerazione che mi suggerisce questa aggiunta è evidente): « e con impiego di mano d'opera estranea alla famiglia mezzadrile o al partecipante, colono o affittuario »;

Sempre per questa preoccupazione, che è presente all'animo nostro, di attenuare la piaga della disoccupazione e di permettere, con queste opere di miglioria che andiamo a compiere, su vasta scala, su scala nazionale nell'agricoltura, l'assorbimento di quella mano d'opera disoccupata che abbiamo estrema necessità venga impiegata nel campo dell'agricoltura.

Io credo che questa obbligatorietà dei miglioramenti che è stata stabilita dal legislatore potrà importare (i tecnici qui potranno soccorrermi) parecchi miliardi da spendersi annualmente nell'agricoltura italiana.

SAMPIETRO UMBERTO. Sessanta miliardi.

ZANFAGNINI. Importerà circa sessanta miliardi, secondo i calcoli che il collega Sampietro, molto più competente di me, ha fatto. Ebbene, io vedo in questo una larga possibilità di assorbimento di mano d'opera e specialmente di quella povera mano d'opera che è il bracciantato agricolo, su cui maggiormente incombe la piaga della disoccupazione. Quindi, il mio emendamento tende a rendere obbligatorio da ambo le parti, sia che i miglioramenti siano eseguiti dal proprietario, sia che siano eseguiti dal mezzadro o dall'affittuario, l'impiego di mano d'opera estranea alla famiglia mezzadrile o all'affittuario.

Dell'ultimo emendamento è chiara la ragione che lo determina. Il congegno dell'articolo sta nel surrogare all'iniziativa del proprietario, quando egli viene meno all'obbligo dei miglioramenti, l'iniziativa del mezzadro. Ebbene, su questo punto l'articolo nel testo della Commissione presenta una lacuna, perché non regola le garanzie necessarie per assicurare all'affittuario o al mezzadro, i quali hanno eseguito i miglioramenti sostituendosi al proprietario, concedente o locatore, il rimborso della spesa che per tal modo essi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

hanno sostenuto. Il mio emendamento si studia di rimediare alla lacuna, ed è perciò che in questo testo io propongo che il credito del mezzadro, colono, compartecipante o affittuario, maggiorato degli interessi, è garantito da privilegio sulle quote di parte padronale dei riparti immediatamente successivi o sulle rate di canone immediatamente successive. Mi sembra opportuno che sia stabilito dalla legge che il credito del mezzadro o affittuario per i lavori eseguiti sia assistito da privilegio e ne sia assicurata la recuperabilità sulle quote di riparto del prodotto, in caso di mezzadria, e sulle rate di canone che l'affittuario deve corrispondere al padrone, nel caso di affitto.

Insisto perciò nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Coli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma col seguente:

« Dall'obbligo di detti miglioramenti sono esenti i piccoli proprietari il cui reddito dominicale, base 1939, sia inferiore a lire 10 mila ».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Cavallari insieme con gli onorevoli Miceli, Marabini, Cremaschi Olindo, Coppi Ilia, Dal Pozzo, Montanari, Bergamonti, Bellucci, Grifone e Lombardi Carlo ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il primo alinea del primo comma ».

Lo stesso onorevole Cavallari, insieme con gli onorevoli Capalozza, Marabini, Dal Pozzo, Miceli, Cremaschi Olindo, Coppi Ilia, Bergamonti, Bellucci, Lombardi Carlo e Grifone, ha presentato il seguente emendamento:

« Al penultimo comma, dopo le parole: previa intimazione all'altra parte, aggiunge: con diritto a rimborso garantito da privilegio sulle quote di prodotto di spettanza padronale ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere congiuntamente questi emendamenti.

CAVALLARI. Il primo emendamento tende a sopprimere il primo alinea, e cioè: « Sino all'entrata in vigore delle norme di riforma fondiaria in tema di miglioramenti, valgono le seguenti disposizioni ».

Le ragioni di questa mia proposta sono ragioni di armonia, di tecnica giuridica, e anche di sostanza. Questo primo alinea, a parer mio, è, quanto meno, inutile.

I giuristi mi insegnano che in ogni legge ciò che è inutile è nocivo, perché nella legge dobbiamo mettere solo quello che ha una ragione ben definita di essere.

Quale senso dobbiamo dare noi a questo primo alinea? Se esso vuol dire che nella futura legge sulla riforma fondiaria vi potranno essere mutamenti alla regolamentazione dei miglioramenti agrari, quale risulta dall'articolo 3 di questo disegno legge, non vi è nessun motivo di interpolare questo primo alinea.

È canone di diritto generale quello secondo cui le disposizioni rimangono in vigore fino a che rimane in vigore la legge in cui esse sono contenute; ma non appena interviene una legge successiva, la quale porti modifiche ai principi contenuti nella legge anteriore, queste modifiche vengono automaticamente recepite nel diritto positivo.

Quindi, non v'è nessuna necessità di dire: se una nuova legge regolamerterà in modo diverso questo capitolo, le nozioni di questo capitolo varranno fino all'entrata in vigore della nuova legge.

Avremo altre occasioni di legiferare sopra argomenti, che saranno contemplati, indubbiamente, anche dalla prossima legge sulla riforma fondiaria, e non per questo noi introdurremo tutte le volte questo cappello; questo primo alinea, del quale in questo momento si discute, è una formula inutile; questa però, dicevo, è la migliore delle ipotesi.

Si può interpretare, infatti, volendo, questo alinea nel senso che i miglioramenti vi saranno fino a che avrà vigore questa legge, ma nel momento in cui entrerà in vigore la legge sulla riforma fondiaria non vi saranno più obblighi di miglioramenti da parte dei proprietari del fondo.

COPPI ALESSANDRO. Guardi la virgola dell'alinea...

CAVALLARI. A volte, guardando le virgole, si perde il concetto generale; e, guardando il concetto generale, questo alinea avrebbe ragione di essere solo nel caso che ho testé ipotizzato, quello cioè in cui si ritenga che la futura legge sulla riforma fondiaria arrivi ad annullare l'obbligo della miglioria nei confronti dei proprietari, perché nel caso diverso, nel caso cioè in cui si preveda che non una negazione di questo obbligo di miglioria si avrà, ma una modificazione di quest'obbligo di miglioramenti, in questo caso, non ci sarebbe bisogno di un richiamo alla legge futura, essendo sufficiente l'entrata in vigore della legge futura alla stregua dei principi generali del diritto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Ora, io credo che l'interpretazione di quella virgola, alla quale mi richiama l'onorevole Coppi, mi fa nascere questa speranza: che sia ben lontano dall'animo e dalla mente della maggioranza della Commissione e della maggioranza dell'Assemblea, che la futura legge sulla riforma fondiaria ritenga di abolire l'obbligo da parte del proprietario di apportare le migliorie sul suo fondo. (L'onorevole Dominè mi fa cenni di assenso, e ciò mi consola). E allora, onorevoli colleghi, io domando: quali ragioni vi possono essere per insistere sul mantenimento di questo primo alinea, dal momento che di questo alinea non si parla affatto e non vi è traccia anche nel disegno di legge governativo?

Queste sono le ragioni per cui io spero che l'Assemblea possa, senza paura di dover concorrere ad un atto rivoluzionario, sentirsi di approvare il mio emendamento soppresivo.

Il secondo emendamento chiede, al penultimo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «intimazione all'altra parte» di aggiungere: «con diritto di rimborso garantito dal privilegio sulla quota dei prodotti di spettanza padronale». Orbene, onorevoli colleghi, l'articolo 3 in sostanza dice — e ormai anche i profani che possono essere fra noi l'hanno capito — che vi è l'obbligo per il proprietario di compiere determinati lavori di miglioria. Il penultimo comma dell'articolo 3 dice che, nel caso di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione, nel caso in cui il proprietario non provveda ad effettuare i lavori al quale è obbligato, vi è una specie di surroga da parte del conduttore, il quale può compiere tali lavori al posto del proprietario, decorsi 6 mesi dalla fine dell'annata agraria.

Affermare questo principio, significa affermare un principio giustissimo, ma vuol anche dire affermare un principio quanto mai incompleto, perché è evidente che se l'affittuario o il mezzadro si surroga a questo obbligo del proprietario e compie tali lavori, è chiaro che non per questo viene a cessare da parte del proprietario l'obbligo di concorrere alle spese finanziarie, l'obbligo cioè di pagare i lavori di miglioria che egli non ha fatto e che fa in sua vece il lavoratore.

Mi sembra, quindi, che da questo mancato adempimento da parte del proprietario, il quale viene surrogato dal lavoratore, scaturisca l'obbligo da parte del proprietario di dare al lavoratore i soldi che egli ha impiegato nella esecuzione di questi lavori.

Ma, a questo punto, noi ci dobbiamo rendere conto di un altro interesse che ha il

lavoratore: l'interesse di ritornare in possesso, quanto più sollecitamente possibile e nella maniera più sicura possibile, della somma che egli ha erogato per impiegarla nella esecuzione dei lavori. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che noi ci preoccupiamo di dare al lavoratore la possibilità di avere questa somma al più presto e il più sicuramente possibile. Quando il conduttore, il coltivatore, il lavoratore, per adempiere alla funzione squisitamente sociale che è quella del miglioramento del fondo, miglioramento che non va tanto a suo beneficio, ma a beneficio e della collettività indirettamente e del fondo del proprietario direttamente, quando questi assolvono al loro compito, noi dobbiamo assicurare ai lavoratori, per lo meno, che essi rientrino prontamente nel possesso di quelle somme stanziare durante l'inadempienza del proprietario, e che non solo rientrino prontamente in possesso, ma che rientrino sicuramente in possesso.

Ed allora noi vogliamo costituire un privilegio sui prodotti di parte padronale, perché l'unica azione giudiziaria, l'unico sistema legale, direi, al quale possa ricorrere il lavoratore per avere la sicurezza e la prontezza della reintegrazione della somma che egli ha stanziato, è quello di concedere, così come dal codice civile in tanti altri casi è stato concesso, un privilegio a favore del lavoratore sopra i prodotti di parte padronale. Ed io credo che alcuni colleghi avvocati potranno farmi presente che noi pretendiamo una cosa che nel diritto positivo italiano esiste già, perché vi è il famoso privilegio di cui all'articolo 2757 del codice civile, il quale prevede il privilegio per i crediti di lavoro. In questo articolo si dice infatti:

«I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolto dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso

«Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze».

Ora, invece, io sento la necessità di chiedere che venga emanata, nel caso in esame, una disposizione apposita, perché non ritengo che si possa invocare l'articolo 2757 del codice civile. E gli assenti che vedo da parte dei componenti della Commissione mi dispensano dall'illustrare a fondo tali motivi. Basti pensare che qui si parla di crediti per lavori di coltivazione e di raccolta, e quindi i lavori di miglioramento difficilmente si po-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

trebbero far figurare nei lavori di coltivazione e di raccolta, così come sono intesi nell'articolo 2757. Il quale articolo, poi, parla di privilegio che si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze, ed io credo che sia ben difficile il caso di un lavoratore il quale possa mettere un privilegio sui frutti, finché si trovano nel fondo, dal momento che noi riteniamo che questo diritto di surroga possa esercitarsi soltanto sei mesi dopo la fine dell'annata. È evidente, infatti, che i frutti allora saranno già all'ammasso o in altre località, ma non sul fondo.

Queste sono le ragioni, onorevoli colleghi, che hanno indotto noi a presentare questo emendamento: ragioni di giustizia soprattutto, perché il lavoratore si sostituisce al proprietario inadempiente allorché si tratta di eseguire lavori che non vanno a beneficio suo, direttamente, ma della collettività e del proprietario. Per tale ragione è giusto che si riconosca al lavoratore il diritto di avere un rimborso pronto e certo, e perciò l'unico sistema è quello di concedere un privilegio sui frutti, sui raccolti di parte padronale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cremaschi Olindo, Dal Pozzo, Miceli, Coppi Ilia, Marabini, Montanari, Cavallari, Bellucci, Bergamonti, Grifone e Lombardi Carlo hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alinea a), alle parole: al 4 per cento, sostituire: al 6 per cento ».

L'onorevole Cremaschi ha facoltà di svolgerlo.

CREMASCHI OLINDO. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Cremaschi Olindo, Marabini, Coppi Ilia, Dal Pozzo, Cavallari, Montanari, Bergamonti, Bellucci, Grifone e Lombardi Carlo hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sostituire all'alinea b) il seguente:

« In caso di affitto il locatore metterà a disposizione dell'affittuario, per la esecuzione di opere di miglioramento a beneficio del fondo, una quota annua pari al 6 per cento del prodotto lordo vendibile ed in ogni caso non inferiore al 20 per cento del canone di fitto ».

« Al primo comma, dopo l'alinea b), aggiungere il seguente:

« c) in caso di conduzione diretta, il proprietario conduttore è tenuto ad investire annualmente nel fondo una quota pari al quattro per cento del prodotto lordo vendibile ».

« All'ultimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: salva restando la facoltà dell'affittuario o del concessionario di eseguire le opere previste dal piano a carico del proprietario ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

MICELI. L'emendamento sostitutivo dell'alinea b), che prevede l'obbligo di miglioramento nei casi di terreni affittati, deve ritenersi una subordinata all'altro emendamento, anche da me sottoscritto, già illustrato dall'onorevole Grifone. Nel caso che, come l'emendamento Grifone propone, si dovesse ammettere per l'affittuario il diritto di eseguire migliorie il cui ammontare non fosse vincolato al terzo dell'importo del canone annuale di fitto, e nel caso che fosse garantito l'integrale rimborso dell'importo delle migliorie fatte, da parte del locatore, questo mio emendamento non avrebbe ragione di essere. Esso ha solo un carattere subordinato, nella ipotesi che rimangono valide le formulazioni degli articoli 18 e 21 per i miglioramenti eseguiti da parte dell'affittuario. In questo caso, noi proponiamo che il locatore debba mettere a disposizione dell'affittuario, per le esecuzione di opere di miglioramento a beneficio del fondo, una quota annua pari al 6 per cento del prodotto lordo vendibile, ed in ogni caso, non inferiore al 20 per cento del canone di fitto.

Noi dissentiamo dalla formulazione, quindi, del progetto della Commissione. Infatti, a prescindere dalla misura dei miglioramenti, come modalità di esecuzione, è più opportuno che i miglioramenti stessi vengano eseguiti direttamente dall'affittuario. Questo perché l'impresa è qualificata ad eseguire i miglioramenti (perché si trova nel fondo, ha mano d'opera, e mezzo idonei per eseguirli) mentre il locatore non si trova in queste condizioni.

Altro motivo: i miglioramenti eseguiti dall'affittuario sono eseguiti con un criterio tale da consentire un reddito immediato, che può essere percepito dallo stesso affittuario: in ogni caso, sono eseguiti con criteri tali da non essere in contrasto con gli interessi dell'affittuario che si trova nel fondo. Se noi consentissimo invece al locatore di eseguire dei miglioramenti, potrebbe darsi che questi miglioramenti non coincidessero con gli interessi dell'affittuario, ed in qualche caso potrebbero essere in contrasto con tali interessi. Qualche volta questo potrebbe essere un mezzo dato al locatore per cercare di estromettere l'affittuario dal fondo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Noi osserviamo che questa nostra preoccupazione, come accennava anche poc'anzi l'onorevole Grifone, è condivisa dalla Commissione. Pur avendo formulato una disposizione nella quale l'obbligo di eseguire migliorie è conferito al locatore, la maggioranza della Commissione dimostra, a pagina 12 della relazione, la sua perplessità sull'applicabilità di tale norma, perché « l'onere del miglioramento grava su un soggetto privo del possesso del fondo ».

Si ammette quindi che ci sarà una difficoltà nell'applicazione della norma, così come è formulata nel comma b). Accettato il principio, che sostanzialmente l'onere dei miglioramenti debba essere sopportato dal locatore, per renderne possibile e produttore la esecuzione è opportuno che l'affittuario possa disporre delle aliquote destinate a tali migliorie.

Ma v'è anche un altro motivo. L'affittuario, in virtù dell'articolo 21 della legge che noi discuteremo, ha facoltà di eseguire taluni miglioramenti entro determinati limiti ed a seguito di approvazione da parte dell'Ispettorato. Ora, noi in tal modo verremmo ad ammettere una duplice possibilità di miglioramento nello stesso fondo affittato: da parte dell'affittuario e da parte del locatore. Ciò che potrebbe portare ad un contrasto. È bene quindi che l'affittuario sia l'esecutore di tutti i miglioramenti che debbono e possono essere attuati nel fondo.

Questo per quanto riguarda le modalità. V'è poi la questione del *quantum*. Noi proponiamo di stabilire il 6 per cento della produzione lorda vendibile. Si dirà: perché nella mezzadria abbiamo stabilito il 4 e qui nell'affittanza vogliamo stabilire il 6? La ragione è semplice: perché là, nella mezzadria, la proprietà è compartecipe della gestione e dei suoi oneri, mentre nel caso dell'affittanza la proprietà è assente completamente dalla gestione del fondo e non vi sono conseguentemente da parte della stessa proprietà neppure parziali anticipazioni di spese di esercizio.

Questa percentuale del 6 per cento risulta quindi pienamente equa e giustificata. Ma si dirà ancora: perché non ci si riferisce al canone piuttosto che al prodotto lordo vendibile? Non ci si riferisce al canone, perché il canone è stabilito da un contratto, e noi sappiamo che i contratti vengono registrati sempre per somme inferiori, cosicché noi verremmo in tal modo a riferirci a cifre che sono al disotto delle reali, mentre riferendoci al prodotto lordo vendibile, veniamo a far capo ad una cifra esatta.

Secondo emendamento da noi presentato: « c) in caso di conduzione diretta, il proprietario conduttore è tenuto ad investire annualmente nel fondo una quota pari al 4 per cento del prodotto lordo vendibile ».

Anche questo emendamento è subordinato all'emendamento più radicale proposto dall'onorevole Grifone. Se venisse accettato quell'emendamento, sarebbe implicito che il proprietario conduttore è tenuto ad eseguire questi miglioramenti con l'aliquota stabilita. Nell'ipotesi che tale più esatta proposta non venga accolta, noi proponiamo, mantenendoci alla sistemica accettata dalla Commissione, di inserire all'articolo 3 il nostro comma c). Infatti nell'articolo 3 sono previsti i due casi: il caso di mezzadria, il caso dell'affitto. Manca il terzo caso, che è quello della conduzione.

Qui vi sono delle obiezioni che sono state fatte dalla maggioranza della Commissione e in specie dal suo Presidente. Si dice: noi, in una legge di contratti agrari, in tanto ci possiamo preoccupare di intervenire per i miglioramenti, in quanto questi miglioramenti riguardano le parti contraenti. Nel caso della conduzione diretta, oltre al proprietario, dov'è l'altro contraente? Non esiste. Possiamo forse definire contraente il salariato o il bracciante che è sempre avventizio? Orbene, questa osservazione a prima vista può sembrare fondata, ma sostanzialmente non lo è. Noi quando proponiamo l'obbligo di miglioramenti, non lo facciamo in conseguenza di un contratto; lo imponiamo — e anche nei due casi ipotizzati dalla Commissione — al proprietario come tale e non come parte del contratto. Insomma, non esiste un rapporto univoco o biunivoco fra i due contraenti in riferimento alle migliorie. Nella legge che è in discussione, la proprietà figura solo o come locatrice di beni affittati, o come conduttrice di fondi in partecipazione. Nell'un caso la quota di miglioramento viene stabilita in una certa misura e con determinate modalità di investimento, nell'altro quota e modalità variano. La forma contrastante non è quindi la causa dell'obbligo, ma è l'origine della sua diversificazione. I protagonisti di queste migliorie che noi imponiamo al proprietario non sono i contraenti di una qualsiasi forma contrattuale, i protagonisti non figurano in alcun contratto. Il primo di tali protagonisti è tutta la collettività nazionale: un aumento della produzione, quale quello prodotto da queste migliorie, influisce infatti su tutta la popolazione italiana; l'altro protagonista molto importante, ma assente da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

ogni formulazione contrattuale, è il bracciantato.

Il bracciantato ha la necessità, per alleviare la propria disoccupazione, di investire maggiormente le sue capacità lavorative nella terra, e questo lo può fare esclusivamente attraverso le miglorie. E lo può fare in due modi: prima di tutto nella esecuzione delle miglorie stesse, in secondo luogo per il fatto che le miglorie, in genere, portano a coltivazioni più intensive, che aumentano, anche nella stessa gestione del fondo, la mano d'opera normale. Quindi, io dico che riferirsi al contratto è considerazione puramente formale, perché il contratto non è quello che determina l'obbligo di migloria: influisce per stabilirne l'ammontare nell'un caso al quattro o al sei per cento della produzione lorda, nell'altro al 15 o al 20 per cento del canone di affitto, influisce cioè solo sulle modalità di esecuzione e di esazione dell'importo di queste miglorie.

Ed è perciò che noi riteniamo che per ragioni di giustizia tutta la proprietà, anche quella che conduce direttamente i fondi, debba essere soggetta ad obblighi di miglorie.

Vi sono osservazioni fondamentali che non consentono che questa proprietà possa esimersi dall'obbligo di miglorie. Se noi dovessimo esentare dall'obbligo delle miglorie la proprietà che conduce direttamente, noi ridurremmo i 60 o i 50 miliardi investiti annualmente in miglioramenti, a poco più della metà. Quindi, sostanzialmente, diminuiremmo la potenzialità di questi miglioramenti, l'investimento di mano d'opera e la possibilità dell'incremento di produzione.

Altra osservazione fondamentale: noi creeremmo uno squilibrio notevole tra le diverse forme di conduzione; cioè noi avremmo che la proprietà la quale conduce in mezzadria e in affitto è soggetta a quest'onere — perché noi e voi lo definiamo un onere per la proprietà — mentre la proprietà che gestisce i terreni a conduzione diretta ne è esentata. E se noi aggiungiamo questa esenzione a quella che abbiamo già fatto quando abbiamo salvaguardato la proprietà che conduce direttamente dall'obbligo di stabilità dei salariati, noi metteremmo la proprietà a conduzione diretta in condizione di vero privilegio di fronte alle altre forme di conduzione. E tutto questo, oltre ad essere una ingiustizia formale, produrrebbe degli effetti negativi nell'applicazione della legge: infatti sarebbe evidente che tutti i proprietari tenderebbero ad avviarsi verso questa forma di conduzione che non è gravata da

oneri; quindi tutte le nostre norme e sull'equo canone e sulla stabilità andrebbero a vuoto, perché tutti i proprietari avrebbero interesse ad estromettere i coloni, i mezzadri, gli affittuari per gestire direttamente il fondo, perché tale metodo di conduzione comporterebbe per il proprietario oneri di gran lunga minori.

Del resto, come ha detto bene il collega Grifoné, noi riteniamo che ci sia da parte del Governo un impegno preciso a che questa inclusione venga eseguita. Noi facciamo di questo impegno una questione pregiudiziale alla discussione ed all'approvazione della legge. Perché se questa legge deve essere attuata con un minimo di consenso, è logico che essa non debba essere svuotata da quelli che noi e voi riteniamo esserne gli elementi fondamentali. Se per la giusta causa voi avete ammesso infinite possibilità di disdetta, non potete anche consentire che venga esentata dagli obblighi di miglioramento, la proprietà a conduzione diretta. In tal caso, che cosa rimarrebbe di questa legge? Ripeto che l'impegno sottolineato dall'onorevole Grifoné è un impegno preciso, a meno che il Governo non abbia cambiato indirizzo. Ma lo stesso onorevole presidente del Consiglio nel suo ultimo discorso ha detto che non c'è niente di mutato: di conseguenza noi dobbiamo ritenere che questo impegno deve essere ancora valido.

Sottolineo nuovamente che noi di tale impegno faremo una questione fondamentale ed in sede di dichiarazione di voto, perché tutta l'assemblea le senta, rileggeremo le dichiarazioni precise, non equivocabili, del ministro Segni, il quale, in sede di chiusura della discussione generale sui contratti agrari, ha testualmente detto: «... per i miglioramenti credo che non ci siano state discussioni, caso mai si è trovata la forma troppo timida (appunto perché erano esclusi i miglioramenti a carico dei conduttori). Ma, in seguito, la questione si potrà discutere meglio, quando verremo all'esame dettagliato degli articoli relativi. Dissento — diceva il ministro Segni e credo che parlasse non a nome proprio, ma a nome del Governo — dalla Commissione, la quale ha creduto di voler limitare la norma solo alle aziende condotte a mezzadria e colonia, perché ritengo che questa norma debba essere estesa anche alle aziende condotte in economia dal proprietario, non essendovi alcun motivo di differenziare un tipo di azienda dall'altro. Quindi mi propongo di invitare al momento opportuno la Camera a ritornare alla vecchia formula »

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

Ora, onorevoli colleghi, noi riteniamo che una formulazione così esplicita contenga un impegno preciso da parte del Governo. Se il Governo intende mantenere questo suo impegno, se intende rivedere la sua posizione in materia di contratti agrari, allora la Camera e il paese devono essere a conoscenza di questo mutamento e debbono potersi regolare in conseguenza.

Inoltre, noi abbiamo ritenuto di dover ridurre, per il caso di conduzione diretta, il canone da investire per le migliorie al quattro per cento, sempre, s'intende, in posizione subordinata. Infatti noi riteniamo che mentre nel caso dei beni affittati, in cui la proprietà è assente, sia logico il canone del sei per cento, nei casi dei beni condotti direttamente, in cui la proprietà è presente, perché è contemporaneamente impresa agricola, sia giusto attenuare il canone da investire nei miglioramenti.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
E se poi si riversa sul canone?

MICELI. Tutto si può riversare sul canone, perché tutte le norme che indichiamo sono delle limitazioni alla proprietà ed ai redditi della proprietà. Se lasciassimo la proprietà libera di riversare sul canone tutte le limitazioni di reddito che la legge propone, sarebbe inutile fare la legge.

L'ultimo dei tre emendamenti si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 3. nel quale si prevede che nel caso di esecuzione in comprensori di bonifica, di spese obbligatorie di miglioramento, i proprietari debbano venire esentati dall'obbligo di eseguire i miglioramenti previsti dalla presente legge.

Orbene, noi non dobbiamo menomare assolutamente la possibilità e la necessità che nei comprensori di bonifica le opere di miglioramento debbano seguire il piano di bonifica, perché quando in un comprensorio di bonifica è stato studiato un piano di opere a carico dello Stato e di opere a carico dei privati, è necessario, nell'interesse della produzione, che questo piano venga eseguito integralmente, cioè non solo per le opere a carico dello Stato, ma in specie per le opere a carico dei privati. Questo, nella mia formulazione, è chiaro. Ammettiamo che le opere approvate dal piano debbano essere eseguite come sono state approvate nel piano stesso, ma neghiamo che debbano essere eseguite dal proprietario e non possano essere eseguite dall'affittuario o dal concessionario, tanto più che nella legge 13 febbraio, n. 215, all'articolo 39 è previsto che le locazioni in corso, in quanto siano in rapporto

con il piano della bonifica, s'intendono risolte. Quindi, se non introducessimo questa possibilità per l'affittuario di poter eseguire le opere di miglioramento, non di sua volontà, bensì di bonifica, metteremmo l'affittuario nella condizione di potere essere estromesso dal fondo che si trova incluso in un comprensorio di bonifica. Per cui riteniamo che il nostro emendamento, anche per risolvere questa situazione, debba essere accettato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.
Chiederei un chiarimento su questa ultima questione sollevata dall'onorevole Miceli, e cioè se in sostanza si tratta di aggiungere una deroga nell'articolo sulla bonifica.

MICELI. Non è una deroga. Noi sosteniamo che nel caso in cui la permanenza di forme di affitto o di concessione sia compatibile con le opere di competenza privata imposte dal piano di bonifica nel comprensorio, il proprietario non debba invocare l'obbligatorietà della esecuzione gravante a suo carico per estromettere i titolari del contratto, ma che debbano i titolari stessi poter essere facultati ad eseguire quelle opere previste dal piano.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Lombardi Carlo, Marabini, Calasso, Dal Pozzo, Miceli, Cremaschi Olindo, Coppi Ilia, Cavallari, Grifone e Bellucci hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le quote previste dagli alinea a) e b) saranno investite in miglioramenti fondiari e non in opere di ordinaria manutenzione ».

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Lombardi Carlo, Marabini, Calasso, Dal Pozzo, Miceli, Coppi Ilia, Cavallari, Grifone e Bellucci hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« I miglioramenti saranno decisi di comune accordo fra le parti, e, in caso di divergenza, dall'ispettore agrario provinciale ».

L'onorevole Sampietro ha facoltà di svolgerli congiuntamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

SAMPIETRO GIOVANNI. Le quote stabilite per i miglioramenti, di cui agli alinea *a*) e *b*) si intendono destinate a miglioramenti fondiari effettivi, oltre l'ordinaria manutenzione. E ciò appare chiaro quando si pensi che già oggi l'ordinaria manutenzione delle aziende importa una spesa di circa il 10 per cento del reddito fondiario; ogni dieci anni, quindi, un affitto va rimesso per l'ordinaria manutenzione del fondo. Siccome oggi il reddito fondiario lordo incide sul prodotto lordo vendibile per circa il 25 per cento, la quota destinata alla ordinaria manutenzione risulta del 2,50 per cento sul prodotto lordo vendibile. Stabilendo il 4 per cento per i miglioramenti come ha deciso la Commissione, e se il 2 e mezzo per cento dovesse andare per l'ordinaria manutenzione, soltanto l'1 e 50 per cento risulterebbe effettivamente disponibile per i miglioramenti, il che sarebbe troppo poco, del tutto insufficiente al fine.

Io credo che siano tutti convinti di questo fatto, che il quattro per cento stabilito sia al di fuori dell'ordinaria manutenzione; però nella legge questo non è scritto, non è chiaramente stabilito, e, nel futuro, un proprietario, che non abbia intenzione di fare i miglioramenti, potrebbe fare passare per miglioramenti i lavori per l'ordinaria manutenzione.

Io insisto per la mia formula: « Le quote previste nei commi *a*) e *b*) saranno investite in miglioramenti fondiari e non in opere di ordinaria manutenzione ». Richiamo l'attenzione sul termine « fondiari », perché non vi sia equivoco con i miglioramenti di carattere colturale, che hanno natura temporanea e sono relativi alla cultura e alla sua durata. Invece, gli altri, hanno carattere di stabilità.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Perché non dire « miglioramenti agrari » o « nuovi impianti di coltivazione »?

SAMPIETRO GIOVANNI. Fra colturali e fondiari, agrari è un termine generico, che può essere relativo anche a opere al di fuori del fondo. Il cancelliere Bismark disse pressapoco questo: « Amo l'agricoltore ma diffido dell'agrario », perché l'agrario è talvolta persona al di fuori della pratica coltivatrice, al di fuori dell'esercizio effettivo dell'agricoltura. Invece la parola « colturale » è inerente alla cultura, e quindi alla durata di essa, e ad essa limitata. I miglioramenti fondiari, invece, sono quelli che investono la « costituzione » del fondo ed hanno carattere permanente.

Nel secondo emendamento, noi proponiamo di aggiungere, dopo il quarto comma, una formulazione su cui non concorda l'onore-

vole Grifone, il quale vorrebbe che la quota di miglioramento fosse data all'affittuario, ed egli lo effettuasse. Io sono contrario alla proposta dell'onorevole Grifone, perché se la quota la deve spendere l'affittuario, la spende completamente in quei miglioramenti che possono dar frutto e possono essere da lui sfruttati, e siccome personalmente non gli interessa il cascinale, trascurerà quest'ultimo. Noi vediamo, dalle statistiche, che il 50-60 per cento dei cascinali, anche del nord Italia, sono in condizioni deplorabili, ed andrebbero migliorati. Ebbene, anche quando il Governo ha dato dei fondi per sovvenzionare miglioramenti dei fabbricati, tali fondi sono stati investiti laddove era possibile l'accrescimento del prodotto e non per il miglioramento dell'abitabilità delle cascine. Si spende prima per la stalla, si ha prima cura della vacca, poi si ha cura del contadino. Per questo non deve essere il fittabito ad avere questa facoltà e nemmeno soltanto il proprietario, che anche mirerebbe alla attuazione di quei miglioramenti che solo potessero risultare efficaci agli effetti di un accrescimento del reddito dell'azienda.

Se vi sarà divergenza insanabile si ricorrerà all'ispettorato dell'agricoltura, il quale in questo caso farà da giudice, in relazione a quanto si è fissato al comma 4° dell'articolo 3, comma molto opportuno che stabilisce che le opere di miglioramento dovranno essere eseguite di preferenza secondo l'elenco compilato dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, con priorità alle opere di miglioramento per le abitazioni coloniche.

Io credo che questi due emendamenti siano ovvii. Non che modifichino nulla, anzi precisano, fissano meglio i criteri per l'investimento dei miglioramenti e per la migliore destinazione dei fondi relativi, agli effetti voluti dalla legge stessa.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei chiederle se l'investimento di queste somme in miglioramenti possa anche effettuarsi in nuove coltivazioni: di vigneti, ad esempio, o di oliveti.

SAMPIETRO GIOVANNI. Indubbiamente.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. E questi li chiamerebbe investimenti fondiari?

SAMPIETRO GIOVANNI. Sì, perché quando io faccio una diversa coltura, ad esempio un vigneto, devo fare un'altra sistemazione agraria. Se io sistemo il terreno per l'ulivo, la vite, ecc. lo sistemo diversamente che per il grano. Se coltivo il grano in luogo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

del granoturco e del riso, devo fare sì una diversa sistemazione ma colturale, temporanea, normalmente effettuabile all'aratura, di poca spesa. Se invece faccio un vigneto con una delle varie sistemazioni, a traverso, a rittochino, a giropoggio ecc., compio opere di carattere permanente, quindi costitutive di valore fondiario e perduranti nel fondo per molto tempo. Esse inoltre sono di pertinenza della proprietà, perché è la proprietà che se ne avvale, invece, quelle culturali sono di pertinenza del conduttore, e vengono modificate quando il conduttore cessa di fare la coltivazione relativa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coppi Alessandro, Geuna, Spiazzi, Codacci Pisanelli, Marzarotto, Cuttitta, Guerrieri Filippo, Caron, Roselli e Zaccagnini hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'ultimo comma col seguente:*

« Nei comprensori ove sono in corso opere di interesse comune da parte di consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, i proprietari consorziati hanno il diritto di ottenere che i contributi da essi corrisposti nella spesa delle opere in corso, siano conteggiati a riduzione della quota da destinarsi ad opere di miglioramento fondiario a norma del presente articolo ».

L'onorevole Coppi ha facoltà di svolgerlo.

COPPI ALESSANDRO. L'ultimo comma dell'articolo 3 sancisce un principio che pare non controverso e cioè che i lavori che vengono compiuti per le bonifiche e le spese conseguenti, devono essere calcolati agli effetti dei miglioramenti e degli oneri che, all'uopo, s'impongono al proprietario. Ho però ritenuto di trovare, nella formulazione del testo, un'antinomia con quella che è la situazione reale, perché vi si parla di non applicazione delle norme che precedono nel caso « di fondi inclusi in comprensori di bonifica per i quali sia stato imposto un piano di trasformazione obbligatorio ».

Devo fare presente al Governo, alla Commissione e agli onorevoli colleghi che ci troviamo di fronte a situazioni molto diverse: perché dal piano di trasformazione obbligatorio che si ha in base all'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, furono dispensati dallo stesso Ministero dell'agricoltura (con una circolare n. 26 del 10 maggio 1933) quei consorzi i quali davano sufficiente prova di essere capaci di compiere dei lavori di trasformazione fondiaria senza essere sottoposti a un piano obbligatorio.

Nella circolare citata, il Ministero dell'agricoltura riconobbe la inutilità di stabilire direttive di trasformazione fondiaria per quei comprensori di bonifica nei quali si riscontrava una sufficiente attività privata; e, in conseguenza di ciò, lo stesso Ministero stabilì di soprassedere a interventi nei confronti di taluni consorzi, continuandosi a confidare su detta spontanea attività dei proprietari consorziati.

Sono a conoscenza di ciò che accade nella mia regione, ma credo che non sia un caso particolare della mia regione, cioè dell'Emilia. Comunque, sta di fatto che in Emilia molti consorzi di bonifica non hanno un piano di trasformazione obbligatorio; e non l'hanno a titolo di merito, perché furono ritenuti dotati di attività spontanea tale che non si ritenne necessario sottoporli a piani obbligatori.

Conseguentemente, se non si adotta la formula che io ho proposto, e che potrà anche venire modificata, finiremo col premiare i negligenti, per i quali si è avvertita la necessità di imporre un piano obbligatorio di trasformazione agraria e di punire i diligenti per i quali, viceversa, questa necessità d'imposizione è stata ritenuta superflua perché dimostratisi capaci di agire di loro propria iniziativa.

In sostanza, se noi ammettiamo il principio che per i lavori di miglioramenti si debbono esentare dal concorso del 4 per cento (o di quanto sarà) coloro che fanno parte di questi enti, è evidente che dobbiamo adottare una misura unica per tutti, cioè sia per i proprietari i quali fanno parte di consorzi di bonifica che hanno un piano di trasformazione obbligatorio, che per i proprietari consorziati i quali questo piano obbligatorio non hanno, e non l'hanno per merito loro.

Se noi adottassimo diverso criterio, verremmo a colpire in modo assai grave coloro che hanno bene meritato. Non solo, ma verremmo a dare una spinta a un disinteresse nella trasformazione agraria, che veramente sarebbe assai nocivo, da parte di tutti i beneficiari dell'agricoltura.

Io non so se il Governo e la Commissione pensino che il mio emendamento, più che essere un emendamento sostitutivo, debba essere un emendamento aggiuntivo. La forma non m'interessa: gli si dia la forma che si riterrà opportuna. A me preme che il Governo e la Commissione convengano con me sulla sostanza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coppi, Cremaschi Carlo, Spataro, Liguori, Balduzzi, Lo Giudice, Clerici, Lazzati, Longoni e Fer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

varis hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 13:

« Qualora il concedente abbia erogato in opere di miglioria una somma superiore alla percentuale di legge, l'eccedenza sarà scontata nelle annate successive ».

L'onorevole Cappi ha facoltà di svolgerlo.

CAPPI. Pare a me che l'emendamento risponda ad un criterio di razionalità e di utilità evidente. Ho ragione di ritenere che l'onorevole ministro e la Commissione l'accettino. Vorrei sperare che anche l'opposizione lo accetti. La ragione è molto evidente. Se noi limitiamo la misura ed obblighiamo il proprietario a spendere ogni anno il 4 per cento, o la percentuale che sarà, in opere di miglioria, noi frazioneremo, frantumeremo quest'opera di miglioramento del fondo, perché con il 4 per cento il proprietario cosa farà? Farà delle tinteggiature, sostituirà un cancello di legno con uno di ferro, costruirà un pollaio, o che so io: mentre, se potrà spendere non il 4, ma il 40 o più per cento, potrà fare un'opera sostanziale; per esempio una stalla, un silos, un ricovero per gli attrezzi o altro. È chiaro, però, che bisognerà scomputargli nelle annate successive quanto ha speso in più. Si tratta di considerazioni la cui fondatezza è evidente, e vorrei pensare — ripeto — che anche l'opposizione concorderà quindi nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (*Già approvato dalla Camera e modificato da quella VII Commissione permanente*) (389-B);

« Abrogazione della legge 4 aprile 1940, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbone fossile nelle officine da gas » (*Approvato da quella IX Commissione permanente*) (922);

« Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante » (*Approvato da quella IX Commissione permanente*) (923);

« Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, tratteni-

menti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (924).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione permanente che già lo ebbe in esame e gli altri alle competenti Commissioni, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Comunico altresì che il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici ».

Sarà stampato, distribuito e trasmesso, se la Camera consente, alla Commissione competente in sede legislativa.

(*Così rimane stabilito*).

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende prendere a carico delle autorità di polizia di Avellino le quali, mentre assicurano impunità ai fascisti, perseguono con brutale faziosità i contadini che reclamano terra e lavoro.

(914) « GRIFONE, AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per venire incontro alle legittime istanze dei contadini poveri del Salernitano e dell'Avellinese, che giustamente, in questi giorni, reclamano l'assegnazione delle terre mal coltivate e delle terre demaniali.

(915) « GRIFONE, CACCIATORE, AMENDOLA PIETRO, CERABONA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che il 20 novembre 1949 ad Avellino, in occasione di un comizio del M.S.I., sono stati compiuti, sotto gli occhi tolleranti delle autorità di pubblica sicurezza, aperte manifestazioni di apologia fascista (esposizione di labari neri, ecc.), tali da recare grave offesa alla legge e al sentimento democratico dei cittadini.

« Per sapere inoltre quali provvedimenti intende prendere a carico delle autorità di polizia che, malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute da elementi democratici, tollerarono che si compisse sotto i loro occhi la manifestazione fascista.

(916) « GRIFONE, AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro il questore di Modena, il quale nella notte del 29 ottobre 1949 ha permesso ai suoi agenti di usare violenza con pugni e schiacci contro Scaramelli Antonio, mentre questi era sottoposto ad uno stringente interrogatorio, procurandogli la lacerazione della membrana timpanica destra, e per essersi lo stesso questore opposto a che il dottor Reggianini, al quale lo Scaramelli si rivolse il 1° novembre 1949, dopo la sua scarcerazione per farsi medicare, rilasciasse regolare referto, mentre, d'altra parte, lo stesso questore invocò un favore personale dal direttore della Manifattura tabacchi di Modena perché fossero concessi dieci giorni di licenza allo stesso Scaramelli a salario retribuito, informandolo che se la direzione generale di Roma non avesse acconsentito a tale retribuzione non si preoccupasse, in quanto lo stesso questore avrebbe provveduto a pagare di persona il salario di cui sopra

(917) « CREMASCHI OLINDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia disposto ad esaminare la possibilità di venire in soccorso con i fondi dell'assistenza invernale ai lavoratori addetti alla piccola pesca disoccupati per ragioni stagionali e che versano nella più nera miseria, anche perché, facenti parte di Cooperative che non presentano le caratteristiche richieste dal Ministero del lavoro con la circolare 30 maggio 1949, non fruiscono degli assegni familiari che rappresentavano l'unico aiuto durante la stagione invernale. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(1589) « BORSELLINO, AMBROSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, in ordine alla circolare del 30 maggio, provvedimento giustificato dalle numerose irregolarità riscontrate nelle Cooperative pescherecce, ma che praticamente annulla per i lavoratori addetti alla piccola pesca associati in dette Cooperative la possibilità di fruire degli assegni familiari, se sia possibile sospendere gli effetti della circolare stessa in considerazione dell'estrema miseria in cui versa la categoria, la quale durante la scorsa invernata ha vissuto quasi esclusivamente in grazia degli assegni familiari stessi, sì da potere nel frattempo senza troppo danno di quei poveri lavoratori moralizzare e regolarizzare quella parte della cooperazione peschereccia che non presenta sufficiente carattere di serietà e di sana mutualità

« Gli interroganti chiedono, inoltre, se l'onorevole Ministro non intenda sollecitamente predisporre provvidenze atte a far sì che possano fruire di quell'assistenza e previdenza sociale, di cui si avvantaggiano tutte le altre categorie di lavoratori, anche gli addetti alla piccola pesca, soli ormai ad esserne privi, tenendo presente che si tratta di un complesso di oltre cinquemila lavoratori. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(1590) « BORSELLINO, AMBROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere i motivi per i quali non ha ancora risposto alla interrogazione in data 7 ottobre 1949, con la quale il sottoscritto chiedeva se è noto all'onorevole Ministro il fatto che le strade Ferrara-Tresigallo-Porto Garibaldi e Tresigallo-Jolanda, costruite con finanziamenti del Ministero dell'agricoltura, sono ora abbandonate a se stesse al punto che sono divenute intransitabili e che i cantonieri non sono da tempo retribuiti: e questo perché gli organi burocratici del Ministero dell'agricoltura, accampando la non valida ragione che è stato chiesto al Ministero dei lavori pubblici il passaggio di tali strade all'ANAS, ritengono che non spetti più al Ministero dell'agricoltura la assegnazione di fondi, e poco si preoccupano che in tale modo nessuna Amministrazione provveda per tali strade; e per rinnovare l'invito a dare una risposta chiarificatrice. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(1591) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere come si intende risolvere il problema di Cerreto San-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1949

nita, che pur essendo stato dichiarato sinistrato a causa dell'alluvione, non è stato fino ad oggi visitato da nessuna autorità e da tecnici per l'accertamento dei danni subiti.

« L'interrogante ricorda che ancor prima dell'alluvione Cerreto chiedeva che fossero erogati fondi e messa in atto per la bonifica integrale della Porata (ettari 4000), riparazione del Cimitero, la costruzione di acquedotti murali, la costruzione di 4 edifici scolastici rurali ed urbani, il campo sportivo, le linee elettriche rurali, alcune strade vicinali di grande traffico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1592)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il motivo per il quale, malgrado l'avvenuta comunicazione al comune di Aquino (Frosinone) da parte di codesto Ministero per l'assegnazione di lire 15 milioni, sia stato tale comune escluso, in un secondo tempo, per errore materiale, dall'assegnazione di fondi da parte del Comitato di attuazione del Piano incremento operai case per lavoratori; e per conoscere, altresì, in qual modo intenda riparare ad una situazione che s'ona ingiustizia verso una città distrutta per il 90 per cento e che fu, per lunghi mesi, teatro diretto di una delle più gravi tragedie che l'umanità ricordi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1593)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere la destinazione e l'uso fatto del contributo dello Stato concesso, ed ancora attualmente corrisposto, all'Ente di rinascita agraria delle Tre Venezie (ora Ente nazionale Tre Venezie) ed alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Tre Venezie, contributo destinato a costituire la cosiddetta piccola proprietà in Alto Adige, che è concretata nella costituzione di 128 aziende agricole assegnate a coltivatori italiani.

« Il contributo viene concesso per il 2,50 per cento in conto servizio interessi, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e per il 3,50 per cento in conto ammortamento mutuo, rispettivamente per 30 e per 25 anni.

« Ciò in quanto risulta che detto contributo è stato scontato per intero presso l'Istituto della Previdenza sociale per un importo totale di circa 42 milioni di lire (valuta 1941), mentre ben 106 delle 128 aziende a cui esso si riferisce sono già state rivendute dai coloni italiani. Essi hanno già corrisposto all'Ente

nazionale delle Tre Venezie il 100 per cento del valore, per cui non si ravvisa per quale motivo ed a quale titolo l'Ente, che fungeva da intermediario, sia venuto a beneficiare, come tuttora continua, dell'intero contributo che si aggira a circa ben il 70 per cento del valore. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1594)

« NEGRI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per conoscere quale fondamento abbiano le voci relative ad una annunciata riforma dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nelle quali si ravviserebbe, sotto la specie di nuovi organi amministrativi, la preparazione di un mutamento totale della struttura dell'Istituto stesso, con la conseguente cessione all'industria privata della Libreria dello Stato, la quale rappresenta, nel campo delle scienze e delle arti, con le sue attività editoriali, una delle più nobili ed alte testimonianze del nostro sapere e della nostra tecnica; funzione questa che, dovendo talvolta prescindere da finalità prettamente economiche, non può essere assolta che dallo Stato.

(241)

« DI FAUSTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CREMASCHI OLINDO. Chiedo che il Governo riconosca l'urgenza per la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro competente.

La seduta termina alle 11,45.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì
28 novembre 1949.*

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO